



COMUNE DI PIACENZA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA'

INDICE

Art. 1 Oggetto, definizione e ambito di applicazione	pag. 3
Art. 2 Finalità del Servizio	pag. 3
Art. 3 Organizzazione e Funzionamento del Servizio	pag. 4
Art. 4 Squadra di pronto intervento.....	pag. 4
Art. 5 Esclusione dal Servizio di Reperibilità.....	pag. 5
Art. 6 Doveri del Dirigente Responsabile	pag. 5
Art. 7 Doveri del personale in reperibilità.....	pag. 5
Art. 8 Equipaggiamento, Dotazione e Formazione	pag. 6
Art. 9 Attivazione del Servizio	pag. 6
Art. 10 Trattamento economico e riposo compensativo.....	pag. 7
Art. 11 Norme transitorie e finali.....	pag. 7

Articolo 1 – Oggetto, Definizione e Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione del servizio di reperibilità, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto delle Funzioni Locali, ed in particolare dall'articolo 24 del CCNL del 21/5/2018.
2. Il presente regolamento si applica a tutti i Settori dell'Amministrazione Comunale sia tecnici che amministrativi. All'approvazione del regolamento ogni Settore, in relazione agli indirizzi dell'Amministrazione, provvederà a disciplinare le specifiche modalità di intervento. Prima dell'attivazione di ulteriori servizi di reperibilità rispetto a quelli già attivi nell'ente (Protezione civile e uffici tecnici) si procederà a confronto sindacale.
3. Il servizio di reperibilità non può essere attivato nei casi in cui vengano in considerazione attività da svolgere nell'ambito dell'orario di servizio adottato, dato che queste attività possono essere svolte dal personale che deve rendere la ordinaria prestazione lavorativa, oppure attività per le quali l'Ente possa comunque provvedere attraverso la programmazione dei servizi, anche mediante il ricorso a forme di flessibilità dell'orario di lavoro.

Articolo 2 - Finalità del Servizio

1. Il Servizio di Reperibilità (di seguito denominato S.R.) costituisce un servizio essenziale dell'Ente a tutela della salvaguardia dell'igiene, dell'incolumità e della sicurezza pubblica nonché a tutela del patrimonio pubblico.
2. Esso viene istituito per far fronte ad interventi urgenti, imprevedibili ed inderogabili nell'ottica di un efficiente servizio alla collettività, della salvaguardia della pubblica incolumità, della difesa del patrimonio del Comune e del rispetto di leggi e regolamenti, mediante il soddisfacimento delle improvvise necessità dell'Ente non preventivamente programmabili con il ricorso alle prestazioni di lavoro ordinarie.
3. Il S.R. per il pronto intervento viene attivato nei casi di seguito elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - · problematiche legate agli impianti semaforici,
 - · problematiche legate a manutenzioni edili e/o impiantistiche urgenti su edifici pubblici (ad es. rotture, perdite, attivazione segnali di allarme, etc..)
 - · fughe di gas,
 - · danni a fabbricati conseguenti ad incendi, crolli, atti vandalici, ecc....,
 - · fabbricati che minacciano rovina
 - · danni al manto stradale per buche, voragini, cedimento, ecc....,
 - · allagamento stradale,
 - · intasamento fognature e fuoriuscita acque luride,
 - · cedimenti di pozzetti e coperchi fognatura,
 - · abbattimento segnaletica stradale con pericolo per la circolazione,
 - · danneggiamento barriere stradali e/o parapetti che ostruiscono la sede stradale o comunque costituiscono pericolo per la pubblica incolumità,
 - · esondazioni,
 - · occlusioni di scoli e tombini che arrechino pericolo,
 - · frane e smottamenti con pericolo per la pubblica incolumità,
 - · sversamento di olio o altri materiali sul terreno o in corsi di acqua,
 - · incidenti stradali con danni a strutture o intralci e/o rischi per la percorribilità delle strade,
 - · interventi T.S.O.,

- interventi di igiene e sanità pubblica;
 - ogni qualvolta si presentino improvvise necessità dell'Ente da soddisfare inderogabilmente fuori dal normale orario di lavoro.
4. Per reperibilità si intende l'obbligo del dipendente incluso nel servizio di turno di essere in grado di ricevere prontamente e costantemente e per l'intero periodo in cui è collocato in reperibilità le eventuali chiamate dell'articolazione funzionale cui deve rispondere e di poter provvedere in conformità, raggiungendo il posto di lavoro assegnato entro trenta minuti dalla chiamata.
5. Tali chiamate debbono essere motivate dalla indifferibilità ed urgenza dell'intervento.
6. Il S.R. costituisce un primo livello di intervento per i casi di criticità rilevante ai fini della Protezione Civile. Fra questi ultimi casi, di carattere eccezionale, si riportano a titolo esemplificativo i seguenti:
- calamità naturali,
 - terremoti,
 - esondazioni e/o alluvioni,
 - grandinate,
 - nevicate,
 - altri eventi di particolare intensità che rendano proibitiva o molto difficoltosa la circolazione stradale, incendi o crolli di edifici pubblici o privati prospicienti la pubblica via per i quali si rende necessario eliminare con tempestività situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e messa in sicurezza delle persone,
 - incidenti industriali con pericoli per la popolazione,
 - interventi per ridurre o eliminare inquinamenti ambientali rilevanti.
7. Nei casi di cui al comma 6. è prevista l'attivazione del Servizio di Protezione Civile locale. Il Piano di Protezione Civile, dovrà recepire il presente regolamento. Inoltre nel caso in cui situazioni di particolare pericolo non possano essere affrontate dalla squadra, come quelle citate a titolo esemplificativo al comma precedente, il Dirigente responsabile del servizio potrà disporre l'entrata in servizio di uno o più tecnici inseriti nel servizio di reperibilità.

Articolo 3 – Organizzazione e Funzionamento del Servizio

1. Il S.R. è obbligatorio nei limiti e con le modalità previste nella presente disposizione.
2. Salvo diverso provvedimento del Sindaco, le funzioni di Responsabile del S.R. fanno capo a un Dirigente dell'area tecnica, al Dirigente a cui è assegnata la Protezione Civile o ad altro Dirigente in relazione alle altre aree di intervento stabilite dall'Amministrazione. I Responsabili del S.R. svolgono periodiche riunioni di coordinamento.
3. Per l'espletamento di tutte le attività di supporto, logistiche, di raccordo e comunicazione e quanto necessario al buon funzionamento della squadra di reperibilità e delle sue attività, il Dirigente Responsabile del S.R. nomina un responsabile del servizio ed un suo sostituto. Per ogni Settore coinvolto viene comunque individuato un referente con funzioni di raccordo rispetto ai Responsabili.
4. Il S.R. viene espletato ricorrendo, ove possibile, al reclutamento di personale dipendente volontario. Nel caso non sia possibile garantire la copertura del servizio con personale volontario, si provvede alla copertura dei turni scoperti dividendo gli stessi tra tutto il personale professionalmente idoneo.
5. I lavoratori inclusi nel Servizio di Reperibilità, dotati di profili professionali idonei non possono rifiutarsi di essere inseriti in un programma che preveda il turno di reperibilità nei termini previsti dal CCNL e dalle disposizioni di servizio.
6. Anche i dipendenti titolari di incarichi di Elevata Qualificazione, con profilo professionale idoneo, devono essere inseriti nei turni di reperibilità.
7. Il Dirigente provvede a disciplinare nel dettaglio i turni di reperibilità e a gestire gli eventuali cambi di turno.
8. I limiti ai turni di reperibilità sono quelli previsti dai vigenti CC.CC.NN.LL. e dalla contrattazione integrativa dell'Ente.

9. Il personale, durante il periodo di reperibilità, deve mettersi sempre nelle condizioni di ricevere le chiamate di servizio. In caso di indisponibilità, per malattia certificata da medico competente, ne dà immediata segnalazione al Dirigente che dispone per la eventuale sostituzione.

Articolo 4 – Squadra di pronto intervento

1. Le squadre di pronto intervento sono costituite da un Responsabile che provvede ad intervenire personalmente o ad attivare la ditta appaltatrice dei servizi in materia di viabilità, verde pubblico, manutenzioni impianti termici/antincendio/speciali, servizio ascensori, ecc.
2. Ove ve ne fosse la necessità il servizio di reperibilità potrà essere esteso anche al personale di altri settori, previa la necessaria formazione professionale all'espletamento del servizio.
3. Il personale di vigilanza, in servizio o in turno di reperibilità, supporterà la squadra di pronto intervento intervenendo a regolamentare la circolazione stradale.

Articolo 5 – Esclusione dal Servizio di reperibilità

1. Sono esclusi dal servizio di reperibilità le seguenti categorie di personale: · dipendenti che risiedono in luoghi che comportano tempi di percorrenza casa/lavoro superiori ai 30 minuti in base alle tabelle ACI/Michelin, · lavoratrici di cui all'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 151/2001, · dipendenti non idonei allo svolgimento delle mansioni oggetto del servizio di reperibilità.

Articolo 6 – Doveri del Dirigente Responsabile

1. Il Dirigente responsabile del S.R.:
 - coordina e sovrintende il servizio di reperibilità,
 - adotta, con gli altri dirigenti interessati dal servizio, le disposizioni organizzative relative allo stesso,
 - impartisce disposizioni ed istruzioni di dettaglio al personale addetto al servizio,
 - svolge tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente regolamento e dalle norme vigenti,
 - è responsabile dell'adeguatezza della formazione, dell'idoneità professionale della squadra, della formazione e delle dotazioni in materia di sicurezza.
2. Il Dirigente individua il responsabile dell'organizzazione del S.R. (ed un suo sostituto), come previsto dall'art. 3 c. 3 del presente Regolamento, il quale, anche con la collaborazione dei referenti degli altri settori coinvolti:
 - programma ed assegna i turni di reperibilità e autorizza le sostituzioni ove previste,
 - predispone e trasmette mensilmente al servizio personale la liquidazione dei compensi ai dipendenti,
 - riceve i rapporti degli eventuali interventi e predispone eventuali interventi conseguenti,
 - trasmette semestralmente alla Giunta Comunale un rapporto sul funzionamento del servizio descrivendo numero e tipologia di interventi ed evidenziando eventuali disfunzioni o disservizi,
 - svolge tutte le funzioni attribuite dal presente regolamento.
3. La programmazione dei turni dei dipendenti viene predisposta almeno mensilmente con congruo anticipo e comunque entro il giorno 20 del mese precedente, con criteri di rotazione al fine di consentire una equa e periodica distribuzione dei turni tra i dipendenti coinvolti.

Articolo 7 - Doveri del personale in reperibilità

1. I dipendenti idonei al S.R. non possono rifiutarsi di svolgere il proprio servizio nei termini previsti dalle vigenti norme contrattuali e dal presente regolamento. Qualsiasi impedimento giustificato nello svolgimento del proprio turno di reperibilità dovrà essere immediatamente comunicato al Dirigente responsabile che provvede alla sostituzione.
2. Per esigenze particolari, eccezionali e motivate, il dipendente di turno in reperibilità può farsi sostituire da altro dipendente idoneo e disponibile dallo stesso individuato, previo consenso del Dirigente/Responsabile.
3. Il dipendente può chiedere di essere esentato dal turno di reperibilità per limitati e predefiniti periodi di tempo, in presenza di cause di forza maggiore o di specifici eventi fortuiti o per

particolari ragioni personali o familiari debitamente comprovate. In tal caso il dirigente competente deciderà sulla base della particolare situazione organizzativa ed in particolare in riferimento al numero dei dipendenti disponibili in relazione alle esigenze da soddisfare.

4. La disciplina dell'istituto della reperibilità è contenuta nell'articolo 24 del CCNL 21.5.2018 nonché dall'art. 12 del CCI – parte normativa sottoscritto in data 27.07.2023.

5. Trattandosi di servizio essenziale, lo svolgimento del turno di reperibilità comporta automaticamente l'impossibilità per il dipendente di fruire di giorni di ferie o di svolgere altre funzioni diverse da quelle del proprio ufficio (es: straordinario elettorale).

6. Il S.R., ai fini del diritto di sciopero e del diritto di assemblea, rientra tra i servizi essenziali.

7. Durante il turno di reperibilità il dipendente addetto:

- tiene il telefono di servizio sempre acceso e in condizioni idonee a ricevere chiamate e comunque fornisce il proprio recapito telefonico per l'eventualità che il telefono di servizio in sua dotazione non consenta di ricevere telefonate per cause a lui non imputabili,
- verifica periodicamente il segnale di ricezione e lo stato di carica della batteria,
- risponde prontamente alle chiamate raggiungendo il posto di lavoro assegnato entro 30 minuti dalla chiamata, salvo impedimenti dovuti a cause di forza maggiore, opportunamente documentabili;
- attiva prontamente, e comunque nel più breve tempo possibile i reperibili delle ditte appaltatrici al fine di dare una soluzione definitiva o temporanea alla emergenza segnalata.

8. Alla fine del turno di reperibilità il dipendente riconsegna il telefono di servizio, laddove specificamente destinato alla reperibilità, e l'equipaggiamento in dotazione in stato di efficienza.

9. Il dipendente in turno di reperibilità che di fatto non risulti reperibile o che non comunichi immediatamente il proprio impedimento sarà soggetto a procedimento disciplinare, oltre alle ulteriori responsabilità penali, amministrative e civili.

10. Il dipendente in turno di reperibilità, attivato a seguito di chiamata, è tenuto a passare il badge prima di entrare in servizio. Nei casi eccezionali in cui non sia possibile effettuare la timbratura in entrata o si renda necessario senza alcun indugio recarsi sul luogo dell'intervento il dipendente è comunque tenuto ad effettuare la timbratura in uscita al termine dell'attività svolta.

Articolo 8 – Equipaggiamento, Dotazione e Formazione

1. Il personale operativo dovrà indossare il vestiario ed i Dispositivi di Protezione Individuale in regola con le norme di sicurezza.

2. Durante il turno di reperibilità i dipendenti saranno dotati di:

- telefono cellulare con fotocamera,
- adeguata attrezzatura ed abbigliamento professionale ad alta visibilità,
- mezzi di trasporto funzionanti ed adeguatamente attrezzati (lampade segnaletiche, gomme antineve in periodo invernale o dispositivi equivalenti, ecc...),
- numeri di emergenza
 - dei vari enti gestori dei servizi di rete;
 - dei vari corpi di sicurezza (carabinieri, polizia, polizia locale, V.F. ecc);
 - dei reperibili degli altri settori della amministrazione Comunale.
- idonei DPI ,
- altro materiale necessario a garantire la sicurezza personale,
- elenco delle strade di competenza comunale,
- elenco degli immobili di competenza comunale.

3. Il dipendente inserito nei turni di reperibilità, in caso di chiamata, utilizza il proprio mezzo per raggiungere la sede di lavoro. In caso di dimostrata indisponibilità di un autoveicolo proprio, utilizza un mezzo comunale previa autorizzazione del Dirigente responsabile del servizio. Dopo l'intervento il dipendente è autorizzato ad utilizzare l'autoveicolo messo a disposizione dall'Amministrazione sino al mattino successivo in cui rientra in servizio. In caso di acclarato utilizzo difforme del mezzo da quanto previsto dal presente regolamento il dipendente sarà sottoposto a procedimento disciplinare oltre le conseguenze civili, penali, amministrative, ecc..

4. Al termine del normale servizio giornaliero, gli automezzi di servizio destinati al pronto intervento, sono adeguatamente preparati e mantenuti in condizioni di piena efficienza.

5. L'Amministrazione Comunale assicura adeguate risorse di bilancio per la formazione del personale impegnato nel S.R.. Il Dirigente responsabile del servizio cura la tenuta di adeguati corsi di formazione, per lo specifico aggiornamento professionale del personale addetto al servizio di reperibilità.

Articolo 9 – Attivazione del Servizio

1. Salvo diversa disposizione operativa, il personale in reperibilità sarà attivato dal dipendente della Polizia Locale che ha ricevuto la chiamata d'emergenza. A tale fine i turni della reperibilità devono essere trasmessi alla Polizia Locale.
2. Il S.R. potrà inoltre essere attivato anche dalle Forze dell'Ordine o dal comando dei Vigili del Fuoco o ancora dal Dirigente/Responsabile dell'organizzazione del servizio.
3. L'addetto in reperibilità, giunto sul luogo dell'intervento:
 - verifica se, in relazione alla peculiarità delle esigenze ed emergenze manifestatesi, sia necessario il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali (ad esempio vigili del fuoco, carabinieri, altre amministrazioni, ecc...) comunicando prontamente al Dirigente / Responsabile tutte le informazioni necessarie per le opportune valutazioni ed il relativo assenso,
 - acquisisce tutti i dati e le informazioni necessarie circa l'evento e le persone che possono fornire informazioni utili,
 - coordina il personale comunale chiamato ad intervenire sul luogo,
 - valuta la situazione e dispone le misure minime necessarie ad evitare il pericolo o l'emergenza, laddove possibile e nei limiti delle proprie mansioni, ovvero, mediante comunicazione telefonica, dispone l'intervento della ditta appaltatrice o del servizio competente. Qualora reputi che la situazione sia di particolare complessità o difficoltà potrà richiedere l'intervento del Dirigente.
4. Il giorno successivo all'intervento il personale intervenuto riporterà su un apposito registro, istituito allo scopo, il luogo, la data e l'ora dell'intervento, nonché la descrizione delle misure adottate per salvaguardare la pubblica incolumità allegando idonea documentazione fotografica a dimostrazione delle misure adottate.
5. Laddove la segnalazione sia relativa a funzioni connesse alla competenza di altro organismo quali Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri, AUSL, Gestore Servizi Pubblici Locali (Igiene Urbana, Servizio Idrico Integrato ecc.) l'addetto in reperibilità comunicherà la segnalazione al soggetto competente.

Articolo 10 – Trattamento Economico e Riposo Compensativo

1. Il S.R. viene compensato nella misura stabilita dai vigenti CC.CC.NN.LL. e dalla contrattazione integrativa dell'Ente.
2. L'indennità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato.
3. Il compenso viene erogato sulla base della prestazione mensile.
4. Il dipendente in reperibilità che esegua una prestazione di lavoro straordinario a seguito di chiamata, ha diritto a percepire il compenso per lavoro straordinario per le ore effettivamente prestate, oppure, su richiesta dello stesso lavoratore, ad un equivalente riposo compensativo.
5. L'inizio dell'intervento decorre dal momento della chiamata, se tracciabile.
6. Ai dipendenti inseriti in un turno di reperibilità e che, per qualsiasi motivo, non rendano effettivamente il servizio, non può in nessun caso essere erogata l'indennità.
7. Nel caso in cui il servizio di reperibilità, a seguito di un impedimento sopraggiunto (malattia, indisposizione, ecc. certificati da medico competente), abbia durata inferiore a quella prestabilita, l'indennità è riconosciuta solo per le ore di effettivo servizio prestato.
8. Qualora il turno di reperibilità cada di domenica o comunque in giornata di riposo settimanale, si applica l'articolo 24 CCNL 21.5.2018.

Articolo 11 –Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa legislativa e contrattuale in materia.
2. Le disposizioni di cui al vigente regolamento entrano in vigore dalla data di adozione della relativa misura organizzativa.

3. Nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore, il presente disciplinare sarà oggetto di monitoraggio al fine di verificarne l'applicazione ed apportare le eventuali conseguenti variazioni.